



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo
Fondo europeo di sviluppo regionale



LICEO SCIENTIFICO STATALE "V. VECCHI"

Via Grecia, 12 (già Via Portogallo, 1) – Tel. 0883/507979 Fax 0883/959725 - 76125 TRANI (BT)

Codice meccanografico BAPS11000R - Codice fiscale 83002450720 – C.U.U. UFYUUQ

p.e.c.: baps11000r@pec.istruzione.it e.mail: baps11000r@istruzione.it

Trani, (fa fede la data di protocollo)

Contratto di Prestazione d'Opera Intellettuale per Incarico di Data Protection Officer e predisposizione degli adempimenti Privacy previste dal Regolamento UE 679/2016

TRA

IL LICEO SCIENTIFICO "VALDEMARO VECCHI" con sede in Via Grecia, 12 – 76125 Trani – Codice Fiscale 83002450720, in persona del legale rappresentante Dirigente Scolastico Prof.ssa Angela TANNIOIA, nata a Molfetta (BA) il 27/05/1961, di seguito denominato Istituto

E

la ditta ANYSYSTEM, P.I. 06384630726, in persona del legale rappresentante **sig. Lamacchia Vito**, nato a Barletta il 07/12/1972 C.F. LMCVTI72T07A669A, con sede in via Barberini 252, Barletta (BT), di seguito denominato consulente

PREMESSO

- che il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Data Protection Officer (DPO) (artt. 37-39)
- che il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il DPO «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett a)
- che pertanto l'Istituto è tenuto alla designazione obbligatoria del DPO nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett a) del RGPD
- che all'interno dell'Istituto non esistono specifiche professionalità per l'espletamento del suddetto incarico, che quindi è necessario affidare a professionista esterno esperto
- che la scelta del professionista da incaricare, deve avvenire nel rispetto delle disposizioni del regolamento sopra citato, il quale prevede che DPO/RDP (Data Protection Officer/

Responsabile della Protezione dei dati) deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e «il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento» (considerando n. 97 del RGPD),

VISTO l'art. 14 , comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. n. 275/1999

VISTO l'art. 7, commi 6 e seguenti del D.lgs n. 165/2001 VISTI gli artt. 2222 e ss.mm.ii. del Codice Civile

VISTA la disponibilità finanziaria relativa al Programma Annuale 2022

VISTO il Decreto Interministeriale n. 128 del 29/08/2018 (Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche");

VISTO il D.Lgs N. 50 del 18.04.2016 (Codice dei contratti pubblici)

VISTA la determina dirigenziale prot. n. 1705/U del 09//04/2022, avente per oggetto l'affidamento diretto dell'Incarico di Responsabile del trattamento dei dati personali (D.P.O.)

RILEVATO

- che il sig. Lamacchia Vito della ditta Anysystem è professionista in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 7, del RGPD, per la nomina a DPO, e non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare
- che il prezzo richiesto dal predetto professionista per l'esercizio dell'incarico relativamente al periodo dal 09/04/2022 al 09/04/2023 appare congruo
- che lo stesso ha dichiarato il possesso dei requisiti minimi previsti ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Le parti come in epigrafe rappresentate convengono e stipulano il presente contratto di consulenza alle condizioni di seguito indicate.

Art. 1 – Oggetto del contratto

Oggetto del contratto è l'incarico professionale di Responsabile della protezione dei dati (DPO) così come definito nel Regolamento UE 2016/679,

Art. 2 – Obblighi delle parti

Il Consulente si impegna ad assumere l'incarico professionale di Responsabile della protezione dei dati (DPO) così come definito nel Regolamento UE 2016/679 ed in particolare si obbliga a:

- 1) informare e consigliare il titolare e il responsabile del trattamento, nonché i dipendenti, in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento europeo e da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
- 2) verificare l'attuazione e l'applicazione del Regolamento, delle altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, inclusi l'attribuzione delle responsabilità, la

- sensibilizzazione e la formazione del personale coinvolto nelle operazioni di trattamento, e gli audit relativi;
- 3) fornire, se richiesto, pareri in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliare i relativi adempimenti;
 - 4) essere punto di contatto per gli interessati in merito a qualunque problematica connessa al trattamento dei loro dati o all'esercizio dei loro diritti;
 - 5) fare da riferimento al Garante per la protezione dei dati personali oppure, eventualmente, consultare il Garante di propria iniziativa;
 - 6) predisporre e monitorare l'aggiornamento del Registro delle attività di trattamento (art.30 e cons. 171), avviando quanto prima la ricognizione dei trattamenti svolti e delle loro principali caratteristiche (finalità del trattamento, descrizione delle categorie di dati e interessati, categorie di destinatari cui è prevista la comunicazione, misure di sicurezza, tempi di conservazione, e ogni altra informazione che il titolare ritenga opportuna al fine di documentare le attività di trattamento svolte) funzionale all'istituzione del registro. La ricognizione sarà l'occasione per verificare anche il rispetto dei principi fondamentali (art. 5), la liceità del trattamento (verifica dell'idoneità della base giuridica, artt. 6, 9 e 10) nonché l'opportunità dell'introduzione di misure a protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione (privacy by design e by default, art. 25), in modo da assicurare, entro il 25 maggio 2018, la piena conformità dei trattamenti in corso (cons. 171);
 - 7) collaborare con il titolare e il responsabile del trattamento dei dati alla notifica delle violazioni dei dati personali ("data breach", art. 33 e 34);
 - 8) formare tutto il personale, Dirigente Scolastico, Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, personale ATA e personale docente, a tempo indeterminato e determinato, in relazione al profilo di appartenenza di ciascun soggetto;
 - 9) dar corso – in collaborazione con il titolare e il responsabile del trattamento dei dati - alla piena attuazione del RGPD, anche predisponendo un piano dettagliato di azioni;
 - 10) nell'eseguire i propri compiti, considerare debitamente i rischi inerenti al trattamento e assumere piena responsabilità in relazione alle iniziative avviate e fatte avviare all'istituzione Scolastica con il suo consenso ovvero con sue direttive, tenuto conto della natura, nell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità dell'incarico.
 - 11) L'Istituzione Scolastica si impegna a mettere a disposizione ogni informazione o documento necessario all'adeguato espletamento dell'incarico di Responsabile della protezione dei dati (DPO) così come definito nel Regolamento UE 2016/679.

Art. 3 – Durata del contratto

Le parti concordano che il presente contratto e, quindi, l'incarico di Responsabile della protezione dei dati (DPO) così come definito nel Regolamento UE 2016/6, avrà la durata di un anno dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Art. 4 – Modificazioni e/o integrazioni

Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente contratto resasi necessaria, anche a seguito di diverse e successive determinazioni di carattere legislativo e/o provenienti da parte degli Uffici competenti deve essere redatta in forma scritta e controfirmata da entrambe le parti.

Art. 5 – Corrispettivo

Le parti convengono che il corrispettivo convenuto per i servizi oggetto del presente contratto, così come puntualmente individuati nel precedente articolo 2, è di **€. 400,00 (euro quattrocento/00)** onnicomprensivo di qualsiasi onere fiscale e previdenziale comunque denominato, esclusa l'IVA.

Art. 6 – Termini di pagamento del corrispettivo

Il pagamento del corrispettivo di cui al precedente art. 5 verrà liquidato nel seguente modo:

- entro 30 giorni dall'emissione di fattura elettronica, come previsto dall'articolo 1, commi da 209 a 214 della Legge 244 del 2007.
- Le parti convengono che il pagamento del corrispettivo sarà soggetto all'applicazione del c.d. "split payment" di cui alla Legge 190/2014 e s.m.i.

Art. 7 – Cessione del contratto

È fatto espresso divieto all'Esperto di cedere totalmente o parzialmente il presente contratto. L'inadempimento alla presente obbligazione comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi del successivo art. 9.

Art. 8 – Responsabilità verso terzi

L'Istituzione scolastica non assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni con questi ultimi assunti dall'Esperto relativi allo svolgimento del presente incarico.

Art. 9 – Risoluzione del contratto

In tutti i casi di inadempimento da parte del contraente anche di uno solo degli obblighi derivanti dal contratto, quest'ultimo potrà essere risolto dall'amministrazione scolastica ai sensi della vigente normativa in materia.

Il contratto sarà risolto, inoltre, ipso jure:

- a) in caso di riscontrata non veridicità, in tutto o in parte, delle dichiarazioni e dei contenuti della documentazione presentata in fase di candidatura, anche se riscontrata successivamente alla stipula del contratto ed a prestazioni parzialmente eseguite;
- b) quando l'aggiudicatario venga sottoposto ad una procedura disciplinare da parte dell'Ordine professionale di appartenenza o a seguito di perdita, anche temporanea dei requisiti professionali richiesti;
- c) nel caso in cui i servizi resi non siano conformi a quelli richiesti;
- d) nel caso in cui vi sia un ritardo nel termine di esecuzione superiore a trenta giorni naturali e consecutivi.

Nelle ipotesi innanzi descritte il presente contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, in forma di lettera raccomandata o posta elettronica certificata, con dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva, da parte dell'amministrazione contraente.

In caso di risoluzione del presente contratto l'Esperto dovrà far pervenire, entro il termine indicato dall'Istituto Comprensivo tutte le informazioni ed i risultati dell'attività svolta fino alla data della risoluzione medesima.

Art. 10 – Copertura assicurativa

L'esperto garantisce di essere coperto da adeguata polizza assicurativa professionale stipulata per l'incarico di che trattasi.

Art. 11 – Obblighi di tracciabilità finanziaria

Ai sensi dell'art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare:

- l'obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste Italiane S.p.A. e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
- l'obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all'incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l'obbligo di effettuare detti movimenti

- esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (comma1);
- l'obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all'incarico, il codice identificativo di gara CIG comunicato;
 - l'obbligo di comunicare all'istituto scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell'incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi (comma 7);
 - ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010 anche se non specificato nel precedente elenco.

Art. 12 – Definizione delle controversie

Eventuali controversie che dovessero insorgere per effetto della presente procedura saranno demandate al giudice ordinario. Il Foro competente è quello di Trani.

Art. 13 – Rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente contratto, si fa espresso rinvio a quanto previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici, con particolare riferimento al D.lgs. 50/2016 e al D.I. 44/2001.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Angela TANNIOIA

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lvo n.39/93)

IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

(Anysystem di Lamacchia Vito)